Process 17699/2020 (c_e047-c_e047-REG_UNICO_PROT-2020-11-19-0017699)



Prot. n. 14688

		4	O	NOV.	2020
ORDINANZA N. 76	DEL	7. 8	A		

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - DIVIETO DI ACCESSO AL PUBBLICO DI AREE E STRADE ED ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19.

IL SINDACO

PREMESSO che nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio, da ultimo il D.P.C.M. del 3/11/2020, in vigore dal 6/11/2020, che individua tre aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle regioni del Paese;

CONSIDERATO che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all'art. 2, in quanto collocata, con ordinanza del Ministero della Salute del 4/11/2020, in uno scenario di gravità tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione), per la durata di 15 giorni decorrenti dal 6 novembre 2020;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 3/11/2020 dispone che "delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private", mantenendo, pertanto, il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio.

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 2 della legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35, elenca tra le misure adottabili la "chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici"
- l'art. 1, comma 9 del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, conferisce al Sindaco il potere di "disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";
- l'art. 11 del D.P.C.M. 13.10.2020 prevede che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

- la circolare del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 20.10.2020 fornisce indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del suddetto provvedimento tra cui la chiusura di strade o piazze nei centri urbani.

EVIDENZIATO che nonostante i recenti divieti imposti per fronteggiare l'emergenza coronavirus, si rilevano in questi giorni anche nella nostra città varie situazioni di assembramento di persone, soprattutto nelle varie piazze della città, con conseguente scarsa attenzione al rispetto della misura fondamentale del distanziamento interpersonale.

PRESO ATTO che ulteriori situazione di assembramento vengono segnalata in occasione dello svolgimento del tradizionale mercato settimanale che si tiene ogni venerdì presso l'area mercatale cittadina.

RAVVISATA, peraltro, la necessità di prevenire ulteriori ipotesi di assembramento incontrollato determinato dalla tendenza di gruppi di persone ad aggregarsi anche in luoghi prossimi agli esercizi di somministrazione autorizzati alla vendita per asporto per consumare alimenti e bevande acquistati.

CONSIDERATO che l'andamento epidemiologico da Covid19 ha registrato un notevole incremento anche nel territorio del comune di Giovinazzo;

PRESO ATTO che nell'ambito della riunione del COC tenutasi in data 16/11/2020 è stata discussa la possibilità di adozione da parte del Sindaco di emanare un provvedimento di limitazione degli accessi ad alcune aree della città ed ulteriori provvedimenti di competenza sindacale in materia di contenimento del contagio;

RITENUTE, per quanto sopra evidenziato, sussistenti le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 103/11/2020 per la salvaguardia della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

ORDINA

La chiusura, dalle ore 16,00 alle 22,00 nei giorni feriali e per tutta la giornata nei giorni festivi, delle seguenti piazze del centro cittadino:

- ✓ Piazza Vittorio Emanuele
- ✓ Piazza Leichhardt
- ✓ Piazzale dell'Aeronautica
- ✓ Piazza Cairoli
- ✓ Piazza Don Tonino Bello
- ✓ Piazza Sicolo
- ✓ Piazza Ten. Devenuto (Zona D.1.1 area giochi)
- ✓ Piazza Porto
- ✓ Via Papa Giovanni XXIII° (Pronto Soccorso)
- ✓ Piazza San Salvatore
- ✓ Piazza Meschino
- ✓ Piazza Baden Pawell
- ✓ Piazza delle Rimembranze
- ✓ Piazza Kennedy
- ✓ Piazza Spinelli
- ✓ Piazza Stallone



- ✓ Villetta Via Toselli
- ✓ Villetta via Jacobellis

con divieto di permanenza e di transito, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni.

ORDINA

la sospensione dello svolgimento del tradizionale mercato settimanale che si tiene ogni venerdì presso l'area mercatale cittadina.

RIBADISCE CHE

sulla base di quanto previsto alla lettera gg) dell'art. 1 del D.P.C.M. 3/11/2020 e per quanto sopra evidenziato la ristorazione con asporto è consentita fino alle 22,00 fatto salvo il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

La validità della presente ordinanza decorre dalla giornata del 20/11/2020 fino al 03/12/2020.

AVVERTE CHE

per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Giovinazzo
 - ✓ Prefetto della Provincia di Bari
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Comando Stazione dei Carabinieri di Giovinazzo;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Giovinazzo e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia, rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto.